Il Presidente

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO N. 4 DEL 02 FEBBRAIO 2026.

Oggetto: CONFERIMENTO ALL'ING. LAURA FELICI DELL'INCARICO DI TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RELATIVA AL SETTORE PROGRAMMAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE a seguito della estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, è stata costituita l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ai sensi della L.R. n. 21/2012;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 10 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone "*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali*";
- Il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- Gli articoli 16, 17, 18 e 19 del nuovo CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali in ordine agli Incarichi di Elevata Qualificazione, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzioni di risultato degli stessi;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che individua le funzioni e responsabilità che fanno capo ai Dirigenti;

RICHIAMATO l'articolo 109 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma "*2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 8 e dell'art. 40 del vigente statuto dell'Unione, il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, che svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge o dal regolamento;

VISTO:

- L'allegato "*organigramma unione dei comuni dell'appennino reggiano*" alla deliberazione di Giunta dell'Unione n. 118 del 12/12/2018;
- La modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori adottata con deliberazione di giunta n. 78 del 17/09/2025;
- Il regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano e dei comuni aderenti, approvato con delibera di Giunta n. 75 del 11/09/2023;

VISTI gli articoli del nuovo CCNL del 16.11.2022 Comparto Enti Locali:

- n. 16 – "*Incarichi di Elevata Qualificazione*", il quale prevede:
  1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
     - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
     - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*
  2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
     a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
     b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*
  3. *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*
  4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*
     a. *presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; ……omissis…….*
- n. 19 "*Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ*" che stabilisce:
  "1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";
  Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli istruttori, purché in

possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
I Comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito;
Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di E.Q., ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.09.2000";

VISTO l'art. 18 del Regolamento Unico di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e dei Comuni aderenti, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 79 del 6.09.2018, ed in particolare il comma 8, che stabilisce che: "*Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a tempo determinato e per la durata correlata ed adeguata agli obiettivi affidati. La nomina non può eccedere il termine di cinque anni, fatto salvo il limite ulteriore del mandato del Sindaco/Presidente dell'Unione*";

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 75 del 11/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano e dei comuni aderenti;

VISTO il verbale del 16/07/2025 del Nucleo di Valutazione, in composizione monocratica, nominato con decreto n. 04 del 12/03/2025, e assunto al protocollo generale 10195 del 05/09/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio n. 25 del 25/09/2025, resa immediatamente eseguibile, con la quale il sottoscritto dott. Emanuele Ferrari è stato eletto Presidente dell'Unione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 8, e dell'art. 40, comma 1, del vigente Statuto dell'Unione Montana, il Presidente nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi che svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge e dal regolamento;

VISTA la convenzione per l'utilizzo in assegnazione temporanea ex art. 30 c. 2-sexies d.lgs. 30/03/2001 n. 165 dal comune di Ventasso dell'Ing. Laura Felici per il periodo 01/02/2026 al 31/03/2026;

VALUTATO quanto sopra elencato, si reputa di avvalersi, per l'espletamento delle funzioni di Responsabile del **SETTORE PROGRAMMAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**, dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, dell'Ing. **Laura FELICI**, Funzionario Tecnico, con decorrenza dal **01/02/2026 e fino al 31/03/2026**;

DECRETA

1) **DI ATTRIBUIRE**, per le motivazioni sopra riportate all'Ing. **LAURA FELICI**, la titolarità dell'Elevata Qualificazione del **SETTORE PROGRAMMAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO** dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, dal **01/02/2026** e fino al **31/03/2026**;

2) **DI STABILIRE** che competono al titolare di Elevata Qualificazione anche i procedimenti connessi e consequenziali ai macro-procedimenti innanzi individuati e/o che in ogni caso attengono alle materie di competenza del Settore.

3) **DI DARE ATTO** che sono altresì conferite le funzioni di cui all'art. 29, comma 8 e dell'art. 42, comma 1 dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e all'art. 107, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come disposto dall'art.109 comma 2 del medesimo D. Lgs.267/2000;

4) **DI DETERMINARE** in **€ 5.000,00** su base annua, oltre ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 17 del CCNL 2019/2021, l'importo della retribuzione di posizione spettante, in coerenza con la pesatura e graduazione della Posizione di EQ operata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano e dei comuni aderenti, validata dal Nucleo di Valutazione con verbale del 16 luglio 2025 depositato agli atti d'ufficio;

5) **DI STABILIRE** altresì che, in caso di assenza o impedimento del Responsabile, alla relativa sostituzione provvederà, in sequenza:
   1 - Il segretario dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano;
   2 - l'Elevata Qualificazione del Settore Affari Generali e Istituzionali;

Castelnovo ne' Monti, 02/02/2026

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Ferrari